

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 26 DEL 10.6.2019

## REGOLAMENTO CYBERBULLISMO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

La L. 29 maggio 2017, n. 71 definisce giuridicamente il cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori da attuare in ambito scolastico ed extrascolastico.

Ai sensi della norma citata ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo si delinea il seguente quadro di responsabilità:

### • IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- Individua attraverso il collegio docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione rivolti al personale docente e Ata
- Favorisce la discussione all'interno degli organi collegiali favorendo l'applicazione di regole condivise
- Promuove azioni di sensibilizzazione in accordo con enti territoriali, esperti ed altre scuole
- Promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi.
- Prevede azioni culturali ed informative rivolte ad alunni e famiglie.
- Promuove il ruolo attivo degli alunni e degli ex alunni in attività di peer education.

### • IL REFERENTE PER IL CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza del fenomeno del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto ed attività formative che coinvolgano genitori, alunni, docenti e personale ATA;
- propone agli organi collegiali le modifiche del presente regolamento in occasione di futuri aggiornamenti normativi;
- coordina in collaborazione con il D.S. le attività di prevenzione;
- collabora con il D.S. nella cura dei rapporti di rete fra scuole;
- elabora i dati statistici sulla base delle schede di rilevamento compilate dai consigli di classe/interclasse alla fine di ogni anno scolastico;

### • IL COLLEGIO DOCENTI:

- Approva il presente regolamento
- Promuove scelte didattiche ed educative in linea con i contenuti del presente regolamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno;

### • IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Approva il presente regolamento.

- **IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE**

- Favorisce un clima collaborativo nelle relazioni con le famiglie
- Informa le famiglie delle attività formative ed informative proposte dal D.S. o dal referente
- Attua le iniziative predisposte dal referente rispettando tempi e modalità esecutive;
- Compila entro la fine di ogni anno scolastico le schede di rilevamento del fenomeno predisposte dal referente.

- **I DOCENTI**

- Informano tempestivamente D.S. e referente di qualsiasi condotta della quale vengano a conoscenza, riferibile ad una delle condotte o azioni ricadenti nella definizione di cyberbullismo ( L. 29 maggio 2017, n. 71)
- Partecipano attivamente alle azioni di formazione-informazione predisposte dal referente sul fenomeno del cyberbullismo o su ogni altra tematica ad esso correlabile (es: diritto, psicologia, informatica ecc) per un numero minimo di ore annuali stabilito dal Collegio Docenti.
- Entro la fine di ciascun anno scolastico compilano le schede di rilevamento predisposte dal referente cyberbullismo.

- **I GENITORI**

- Prendono visione del presente regolamento con particolare riferimento alle sanzioni disciplinari;
- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi;

- **GLI ALUNNI**

- Partecipano con impegno e diligenza a tutte le iniziative promosse dall'istituzione scolastica per la prevenzione del fenomeno o per interventi educativi mirati;
- Informano i docenti al verificarsi di una delle condotte riferibili all'art 1 della citata norma;
- non utilizzano il cellulare o altro dispositivo elettronico durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, per acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

#### **ITER PROCEDURALE DISCIPLINARE PER ATTI DI CYBERBULLISMO**

1. Comunicazione dei fatti al D.S. da parte del/dei docenti interessati
2. Istruttoria e raccolta di ogni informazione utile;
3. Archiviazione nel caso il fatto non sussista, oppure
  1. supporto alla vittima.
  2. convocazione delle famiglie degli alunni coinvolti.
  3. richiesta della rimozione immediata del contenuto offensivo.
4. Comunicazione formale ai genitori del cyberbullo
5. Ammonimento
  1. del D.S.;
  2. del Questore ai sensi dell'art 7 della L 29 maggio 2017 n. 71 nei casi di particolare gravità;
6. Provvedimento disciplinare ai danni del Cyberbullo secondo le procedure standard già previste per altre infrazioni, declinate secondo lo schema in allegato 1 (PARAMETRI DI RIFERIMENTO I.C. SALE MARASINO)
7. Segnalazione ai servizi sociali del Comune in caso di recidiva, inadeguatezza o debolezza educativa della famiglia;
8. Realizzazione di un percorso educativo e di recupero individualizzato e/o di gruppo finalizzato all'acquisizione della consapevolezza della gravità del gesto compiuto;
9. Monitoraggio e valutazione dell'intervento nel suo complesso;

## **ALLEG. 1 - PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE**

### **GRAVITA' DELLA CONDOTTA IN RIFERIMENTO AI DANNI PATITI DALLA VITTIMA**

lieve (pti 1)  
medio (pti 2)  
elevato (pti 3)

### **GRAVITA' DELLA CONDOTTA IN RIFERIMENTO AL TEMPO**

evento isolato - unico (pti 1)  
evento occasionale - verificatosi fino a 3 volte (pti 2)  
evento ripetuto nel tempo (pti 3)

### **GRAVITA' DELLA CONDOTTA IN RIFERIMENTO AI CONTENUTI**

contenuti scritti senza violazione della privacy (pti 1)  
contenuti scritti con violazione della privacy (pti 2)  
contenuti audio foto video (pti 3)

### **GRAVITA' DELLA CONDOTTA IN RIFERIMENTO ALL'AMBITO DI DIFFUSIONE DEI CONTENUTI**

contenuti one to one (pti 1)  
contenuti diffusi nell'ambito di un gruppo/classe (pti 2)  
contenuti diffusi in ambiente web ed accessibili in maniera generalizzata (pti 3)

AGGRAVANTI (pti 1 per ciascuna condotta)

condotta recidiva  
condotta avente come destinatari anche altri componenti della famiglia  
condotta avente come destinatari soggetti per i quali sia stato redatto un pdp

Punteggio minimo (escluso aggravanti) punti 4  
Punteggio massimo (escluso aggravanti) punti 12  
Punteggio massimo (con aggravanti) punti 15

#### **SANZIONI DISCIPLINARI:**

- Obbligo di rimozione dei contenuti;
- Menzione nel fascicolo personale dell'alunno;
- Sospensione per un numero di giorni pari alla sommatoria dei punteggi attribuiti alla condotta oggetto del provvedimento anche con obbligo di frequenza fino ad un massimo del 50%;
- Avvio della procedura di ammonimento del Questore (da 12 a 15 punti).

## **ALLEG. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana - Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” - Direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MIUR n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali” - direttiva MIUR n.1455/06;
- Linee di orientamento MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo - D.P.R. n. 249/98 e n. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” - Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 - legge 29 maggio 2017, n. 71 - Linee di orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo - artt. 581-582-594-595-610-612-635 Codice Penale - artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Il Segretario  
F.to prof.ssa Laura Belli

Il Presidente  
F.to Ing. Alberto Giudici